



Università degli Studi di Cagliari
Direzione Generale – Coordinamento Affari Generali ed Elezioni

Allegato al d.r. n. 439 del 23.02.2017

**“REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DELLE
RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI
CAGLIARI – E.R.S.U.”**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alle elezioni della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. qualora le stesse vengano svolte mediante la procedura di voto elettronico.

Art. 2 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni hanno luogo ogni tre anni, di norma, entro il 30 Aprile. È fatto divieto di svolgere le elezioni nei periodi dal 1 giugno al 15 ottobre e dal 15 dicembre al 15 gennaio.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore, con decreto da pubblicare sul sito di Ateneo, di norma almeno 40 giorni prima della data fissata per le votazioni. Il provvedimento di indizione indica: la modalità di svolgimento con voto elettronico delle elezioni; la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura dei seggi; la definizione dell'elettorato attivo e passivo; le rappresentanze da eleggere e il numero degli eligendi; le modalità per il controllo degli elenchi degli iscritti e per la presentazione delle liste.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta, così come indicato nella legge regionale di riferimento, agli studenti iscritti con iscrizione visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni, ai corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico), entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data delle elezioni; l'elettorato attivo spetta, inoltre, agli studenti laureandi già immatricolati sotto condizione ai corsi di laurea magistrale in attesa del conseguimento del titolo nel corso di laurea triennale.
2. L'elettorato passivo spetta, così come indicato nella legge regionale di riferimento, agli studenti che risultino iscritti in corso con iscrizione visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, per l'A.A. nel quale si svolgono le elezioni, ai Corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico), entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data del provvedimento di indizione. Per gli studenti a tempo parziale il calcolo della durata del corso sarà effettuata in base al numero dei CFU annui programmati.
3. L'elenco degli iscritti alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso e di cittadinanza, è consultabile da chiunque ne abbia interesse, decorsi cinque giorni dalla data del provvedimento predetto, nel sito web di Ateneo.
4. Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco, è possibile presentare ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. La Commissione decide nei successivi 5 giorni.

Art. 4 Commissione elettorale centrale

1. Per tale procedura elettorale la Commissione elettorale Centrale (CEC) studenti è quella prevista all'articolo 39 del Regolamento Elettorale di Ateneo. La Commissione ha il compito di decidere sui ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni, di verificare la regolarità dei risultati elettorali, nonché di svolgere le altre funzioni che le siano attribuite dal presente Regolamento.

Art. 5 Presentazione delle liste

1. Ciascuna lista deve essere contraddistinta esclusivamente da un simbolo, una denominazione o sigla e comprendere un solo candidato. Il simbolo dovrà essere presentato, nei termini previsti per la presentazione delle liste elettorali, anche su formato cartaceo e in formato digitale jpeg. Dovrà essere di dimensioni tali da risultare iscritto all'interno di un quadrato di due centimetri di lato.
2. La presentazione della candidatura dovrà contenere gli elementi richiesti dal sistema. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista, che deve essere presentata da un elettore firmatario e/o candidato della lista stessa che ne è considerato il presentatore ufficiale. La presentazione deve avvenire attraverso la procedura telematica sul sito di Ateneo entro il decimo giorno dalla data del provvedimento di indizione. La lista, per essere valida, dovrà essere sostenuta da almeno 250 sostenitori che risultino iscritti, con iscrizione visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti, per l'Anno Accademico alla scadenza del quindicesimo giorno successivo a quello della presentazione delle candidature. Dopo tale termine non sarà possibile raccogliere firme a sostegno della lista. Ogni studente può sostenere la candidatura di una sola lista. Ogni lista può essere sostenuta anche dal candidato in essa presente. Le liste possono essere sostenute dagli studenti la cui iscrizione risulti visibile nell'area riservata ai servizi online agli studenti entro il termine di presentazione della lista stessa.
3. Alle riunioni della Commissione Elettorale Centrale per la verifica della regolarità delle liste presentate, sono invitati i presentatori di lista. I suddetti presentatori possono partecipare ai lavori istruttori, al termine dei quali la Commissione si riunirà per adottare le necessarie delibere. Nelle medesime riunioni la Commissione procede all'estrazione dell'ordine con il quale le liste e i relativi candidati sono inseriti nei manifesti e nelle schede elettorali.
4. La Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore della lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, il simbolo, la denominazione o sigla della lista, qualora risultino identici o confondibili con altra che la precede in ordine di estrazione. Sarà dichiarata irregolare e, quindi, non ammissibile alle votazioni, la lista che non procederà a modificare il proprio simbolo, denominazione o sigla entro il termine indicato dalla Commissione.

Art. 6 Pubblicazione delle liste e ubicazione seggi

1. Le liste dei candidati, validate dalla Commissione Elettorale Centrale, con relativo simbolo, denominazione o sigla, sono rese pubbliche mediante manifesti indicanti la data delle elezioni. Detti manifesti saranno pubblicati, almeno 7 giorni prima della data delle elezioni, nel sito di Ateneo, nelle Facoltà e nelle case dello studente dell'E.R.S.U. Nei manifesti, così come nelle schede elettorali, le liste saranno inserite secondo l'ordine di cui al comma 4 del precedente articolo.
2. L'ubicazione dei seggi e l'orario di svolgimento delle elezioni saranno resi pubblici con appositi manifesti.

Art. 7 Propaganda elettorale e spazi

1. Compatibilmente con le esigenze didattiche, le Facoltà concederanno agli studenti i locali per le riunioni necessarie alla preparazione delle liste.
2. La regolamentazione della propaganda elettorale in ambito universitario è attuata con accordi tra i presentatori delle liste. Le singole Facoltà, in base alle proposte ricevute, individuano appositi spazi, uguali per tutte le liste, per l'affissione di manifesti ed assegnano aule per le assemblee.
3. In tutte le manifestazioni di propaganda, che dovranno concludersi tassativamente entro la mezzanotte del secondo giorno antecedente a quello di svolgimento delle votazioni, non è consentito di venire meno, in alcun modo, ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione Repubblicana. Il mancato rispetto di tale termine sarà segnalato alla Commissione Elettorale Centrale per i dovuti provvedimenti di competenza.

4. Durante le elezioni è vietata ogni forma di propaganda. Il presidente del seggio, previa ammonizione di coloro che adottano comportamenti non rispettosi di tale disposizione all'interno del seggio, dovrà segnalare nel verbale quanto accaduto. Il mancato rispetto del divieto di propaganda nei locali e spazi universitari, potrà essere segnalato per iscritto alla Commissione Elettorale Centrale la quale segnalerà al Rettore eventuali fatti che potrebbero determinare sanzioni disciplinari ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 Seggi elettorali

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto elettronico e della garanzia delle operazioni elettorali, sono costituiti con provvedimento del Direttore Generale, entro il settimo giorno precedente a quello di svolgimento delle votazioni, i seggi elettorali, idonei a consentire lo svolgimento della procedura di voto elettronico con una o più postazioni informatiche.
2. Ogni seggio è composto, di norma, da 5 componenti di cui uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di segretario verbalizzante, scelti tra il personale tecnico amministrativo, uno con funzione di esperto informatico indicato dal Dirigente della Direzioni Reti e Servizi Informatici.
3. I seggi costituiti presso le sedi decentrate, sono composti, di norma, da 4 componenti di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominati anche tra il personale tecnico amministrativo del consorzio che gestisce le attività presso le suddette sedi e uno con funzione di esperto informatico.
4. Nei seggi, in caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il segretario verbalizzante.
5. Il seggio opera validamente purché siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Art. 9 Operazioni Preliminari

1. Prima dell'inizio delle elezioni, i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale e della strumentazione informatica necessaria all'esercizio del diritto di voto elettronico.
2. È compito del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale ove si terranno le elezioni al fine anche di assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto e controllare, coadiuvato dall'esperto informatico, la presenza in esso delle necessarie strumentazioni informatiche e delle postazioni di voto telematico.

Art. 10 Votazioni

1. I seggi restano aperti, nei locali stabiliti, per non più di due giorni consecutivi, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del primo giorno e dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del secondo giorno. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato nel decreto rettorale di indizione e nel provvedimento del Direttore Generale di costituzione seggi.
2. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità e annota nel verbale i casi particolari verificatisi nel corso delle votazioni.
3. Sono ammessi a votare, nel rispetto del principio della segretezza del voto, gli elettori che presentino un documento di riconoscimento valido ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verificata l'identità dell'elettore provvederà a stampare la scheda che conterrà le credenziali per l'esercizio del diritto di voto. La parte della scheda contenente il nominativo ed i dati anagrafici dell'elettore dovrà essere staccata, firmata in calce dallo stesso elettore e resa ai componenti del seggio prima di accedere alla postazione di voto elettronico. I componenti di seggio verificano che l'elettore abbia portato a conclusione la procedura di voto elettronica dalla postazione di controllo.
5. In mancanza di idoneo documento di identificazione, l'elettore non può essere ammesso all'esercizio del diritto di voto salvo il caso in cui il riconoscimento avvenga da parte di un componente del seggio.
6. Durante le operazioni di votazione possono accedere ai locali ove sono ubicati i seggi, per l'esercizio del diritto di voto, soltanto gli studenti iscritti nei registri dei votanti. Alle operazioni del seggio possono assistere i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati alla Commissione Elettorale Centrale entro le ore 12 del secondo giorno antecedente a quello dell'inizio delle votazioni con designazione da parte del presentatore della relativa lista. I rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere per ogni lista non più di uno per seggio.
7. L'elettore fisicamente impedito può essere ammesso al voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione

rilasciata dai competenti uffici delle A.S.L. La funzione di accompagnatore può essere esercitata a favore di un solo elettore. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

8. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto sino alla chiusura della procedura da parte di Cineca. .
9. L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Il voto assegnato alla sola lista è attribuito al candidato presente nella medesima lista. I voti espressi dagli elettori convergono in un'unica urna centrale.

Art. 11 Scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio dovranno allegare al verbale del seggio le schede anagrafiche dei votanti. Il Presidente di seggio provvede, quindi, a consegnare tutto il materiale, comprensivo del verbale e delle schede anagrafiche allegate allo stesso, in un plico sigillato, all'Ufficio elettorale Centrale.
2. Le votazioni sono valide a prescindere dal numero di elettori che vi hanno partecipato.
3. Le operazioni di scrutinio e l'elaborazione dei risultati sono resi disponibili dal sistema di voto elettronico. I risultati provvisori sono pubblicati nel sito web di Ateneo e sottoposti all'esame della Commissione Elettorale Centrale.
4. La Commissione Elettorale Centrale, esaminati i verbali dei seggi, verificata la regolarità delle procedure elettorali e svolte le funzioni ad essa attribuite ai sensi del presente Regolamento, trasmette i risultati al Rettore che, con proprio decreto, proclama eletto lo studente che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.